



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FEDELI, MARCUCCI, VERDUCCI, MIRABELLI, PITTELLA, D’ARIENZO, ALFIERI, BITI, CIRINNÀ, COLLINA, D’ALFONSO, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, Assuntela MESSINA, RAMPI, ROJC, TARICCO e VALENTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2020

Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo riprende in parte il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo, su proposta dell'allora Ministro delle comunicazioni Gentiloni, nel corso della XV legislatura (atto Senato n. 1588), e della proposta di legge Zaccaria ed altri nel corso della XVI legislatura (atto Camera n. 1666) che ne riproduce il contenuto. Esso ha un'ispirazione fondamentale: mettere la RAI-Radiotelevisione italiana Spa in condizione di competere nello scenario futuro, recuperando quella autonomia e indipendenza strutturali che rappresentano la condizione per realizzare una vera diversità di contenuti editoriali rispetto alla televisione commerciale. In questo modo la RAI potrà garantire meglio il pluralismo e le qualità proprie del servizio pubblico.

Oggi la RAI, più che in passato, corre il rischio di una paralisi decisionale dovuta all'incrocio tra la tradizionale lottizzazione e l'attuale incerto bipolarismo. Da molti anni, ormai, il consiglio di amministrazione fatica a prendere decisioni strategiche per l'azienda. In questo settore, in un panorama di cambiamenti delle comunicazioni come quello attuale, un'azienda che non sia in grado di prendere rapide decisioni strategiche rischia di essere tagliata fuori da ogni competitività. A questo si aggiunge che il grado di accettabilità della cosiddetta « lottizzazione » oggi è ben diverso di quanto non fosse quindici o venti anni fa.

L'avvento di un sistema multiplatforma e multicanale rischia di rendere molto complicata l'identità, la diversità e la riconoscibilità del servizio pubblico. È evidente, in-

fatti, che in un panorama di molteplici piattaforme, di centinaia di canali, sarà sempre più difficile identificare il servizio pubblico e giustificare il finanziamento, soprattutto se continuerà a non differenziarsi dal modello della televisione commerciale.

La RAI è già stata oggetto di interventi di riforma. Il più recente è quello del 2015, il cui contenuto è stato trasfuso nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Molti problemi sono stati affrontati, ma non è stato risolto quello centrale di una *governance* indipendente dal potere politico. Questo è un limite gravissimo nell'attuale contesto competitivo.

Uno dei punti del programma dell'attuale Governo afferma che l'Italia « ha bisogno di una seria legge sul conflitto d'interessi e di una riforma del sistema radiotelevisivo improntato alla tutela dell'indipendenza e del pluralismo. Più in generale, il Governo porrà in essere politiche di promozione del pluralismo dell'informazione ». È pertanto indispensabile ed urgente affrontare non una riforma organica della RAI, ma quanto meno intervenire sul tessuto dell'attuale testo unico per risolvere una delle questioni centrali del dibattito politico che, data la natura dell'intervento proposto, dovrebbe potersi avvalere di un clima di civile confronto tra maggioranza e opposizione.

Per competere nella televisione del futuro, la RAI può far leva innanzitutto sulle proprie particolarità positive: una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostan-

zialmente sano. Ma per riuscire davvero nell'impresa, la RAI deve porsi alcuni obiettivi di cambiamento.

Il presente disegno di legge risponde ad alcuni obiettivi di fondo: introdurre elementi strutturali che migliorino la qualità, intesa come una effettiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI; l'autonomia, garantita da nuove regole di *governance*, idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; l'efficienza, cioè un assetto societario e organizzativo più moderno ed anche più vicino ai modelli dei grandi servizi pubblici occidentali.

Occorre puntare sulla differenza: la televisione pubblica italiana non corre rischi per gli ascolti ma per la qualità. In tal senso, notevoli passi in avanti sono stati assicurati dal nuovo contratto di servizio stipulato per il quinquennio 2018-2022. Nel presente disegno di legge, questi strumenti vengono rafforzati. Essa deve riconquistare la propria differenza e tornare ad essere modello da imitare per il mercato televisivo.

La RAI deve soprattutto conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti viene ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invasione dei partiti. La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.

Questa è la premessa perché essa possa funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo d'instabilità del suo vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di

risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.

La RAI deve fondarsi invece su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.

Il presente disegno di legge affida a una Fondazione la proprietà nonché la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione sarà dunque garante dell'autonomia dal Governo del servizio pubblico e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare a una pluralità di soggetti istituzionali e di collegi la nomina o l'elezione degli undici componenti che formano il consiglio di amministrazione della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato - apparato (Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI, l'assemblea dei dipendenti della RAI). Ciò rappresenta la conferma di una scelta già sperimentata nel consiglio di amministrazione della Rai che assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità della RAI all'individuazione, nei limiti segnati dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Lo schema d'intervento proposto è quello di innestare le nuove disposizioni nello schema del testo unico vigente. Si opera quindi sul vigente articolo 45, si introduce il nuovo articolo 45-*bis* e si sostituisce il vigente articolo 49. Un altro obiettivo che non si deve affatto sottacere è quello che tende ad abrogare l'impianto della privatizzazione della RAI che trova ancora collocazione nell'articolo 21 della legge Gasparri (legge n. 112 del 2004). Mantenere questo schema sarebbe del tutto anacronistico e quindi è bene operare con la definitiva abrogazione, togliendo ogni spada di Damocle pendente sul servizio pubblico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sull'articolo 45 del testo unico e stabilisce con chiarezza due principi. Da un lato ritorna allo schema più garantista della concessione *ex lege* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Fissa in dodici anni la durata della concessione ed elimina definitivamente la convenzione, strumento normativo del tutto superato e che era già caduto in precedenza.

Come avviene in quasi tutti i grandi Paesi gli strumenti normativi restano due: da un lato la legge e dall'altro il contratto di servizio.

L'articolo 45 definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è affidato per concessione alla Fondazione che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base del contratto di servizio. La concessione come abbiamo detto ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge ed è rinnovabile.

L'articolo 2 del disegno di legge inserisce nel testo unico l'articolo 45-*bis* che contiene la nuova disciplina della Fondazione RAI. Il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'istituzione di una fon-

dazione, la Fondazione RAI, per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche e alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall'ordinamento prodromiche all'effettivo funzionamento della Fondazione, che è istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI Spa. In sostanza soltanto l'azionariato pubblico della *holding* televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale sin dalla costituzione della RAI negli anni Cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo a esso nel patrimonio della nuova Fondazione.

Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita *ex novo*, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI Spa. Lo strumento utilizzato per il governo dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell'utenza, di far rispettare la Carta del servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle so-

cietà cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.

Il comma 3 concerne le finalità generali della Fondazione. Esso stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della legge.

Il comma 4 è riferito allo statuto. Lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal consiglio con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze; tali documenti si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi. Infine, si prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.

Il comma 5 concerne il patrimonio della Fondazione. Si prevede che esso sia costituito: *a)* dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI Spa; *b)* dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente

conferiti; *c)* dai contributi da parte di enti e privati; *d)* dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; *e)* dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio delibera di destinare a incrementare il patrimonio. Il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il comma stesso prevede, poi, che la Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.

Il comma 6 riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione. Esso stabilisce che esso sia l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della società RAI e delle società controllate, delineazione degli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione a tali fini: *a)* amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento; *b)* sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione; *c)* predisporre il contratto biennale; *d)* nomina il consiglio di amministrazione della RAI Spa; *e)* approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni; *f)* esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI. I commi da 7 a 9 sono dedicati ai vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine del presente intervento normativo è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di governo *pro tempore*.

Il comma 7 stabilisce che il consiglio di amministrazione deve essere composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e altri due dalla CRUI. Il decimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Si sposta in maniera più appropriata il rappresentante dei dipendenti dal consiglio di amministrazione della RAI, come è attualmente, al consiglio di amministrazione della Fondazione. Questa collocazione appare più corretta, in modo che tale membro non rischi di trovarsi in conflitto d'interessi.

Il sistema così delineato evidenzia la scelta di un percorso pluralista, che affida la nomina dei componenti a vari soggetti: al Parlamento, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla CRUI, all'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il comma 8 prevede, in primo luogo, che l'elezione parlamentare e la nomina regionale avvengono tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando allo scopo predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito *web*, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti *eligendi* o *nominandi*. Le audizioni di tali soggetti sono finalizzate a verificare in contrad-

ditorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza richiesti. L'assemblea generale della CRUI procede alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi del collegio. Infine, il rappresentante dei dipendenti RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione delle candidature, e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.

Il comma 9 prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica. Ai sensi dello stesso comma 9, è previsto che in fase di prima applicazione il mandato di due dei cinque consiglieri indicati dalla Commissione di vigilanza, di uno di quelli indicati a livello regionale e dalla CRUI e del consigliere eletto dai dipendenti sia di durata triennale. Nella prima seduta del consiglio di amministrazione sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

Il comma 10 stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie. La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

In base al comma 11, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indi-

rettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel medesimo settore. Si prevede, altresì, che sia fatta salva l'attività di studio e ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati per l'intera durata dell'incarico in aspettativa senza assegni.

Il comma 12 stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione sia scelto tra i componenti del consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.

Il comma 13 stabilisce che, nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Dovranno applicarsi, in questo caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il comma 14 prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, nonché disposizioni relative alla cosiddetta « clausola di non concorrenza » anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il comma 15 riguarda la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sen-

tito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero consiglio, con le medesime modalità, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

Il comma 16 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Infine lo stesso comma stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione sia attribuito a una società di revisione scelta dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L'articolo 3 del disegno di legge interviene con modifiche sull'articolo 49 del testo unico, che disciplina la RAI- Radiotelevisione italiana Spa, di cui si dà conto di seguito. Il comma 1 del nuovo articolo 49 pre-

vede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. In particolare, la RAI provvede: *a)* ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta; *b)* ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative; *c)* a nominare i consigli di amministrazione delle società operative. Il consiglio di amministrazione di RAI Spa, secondo quanto prescrive il nuovo comma 3, deve essere composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

I commi 5, 6 e 7 dispongono requisiti ed incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione di RAI Spa. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, e debbono avere i requisiti già previsti per i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. Per tutti, tranne che per il presidente e per l'amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati per l'intera durata dell'incarico in aspettativa senza assegni.

Lo statuto della RAI prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del mandato, fissate in un codice

etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società. I commi 6 e 7 riproducono situazioni di incompatibilità già presenti nel testo unico.

In base al comma 8, il presidente del consiglio di amministrazione della RAI viene indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e votato dal consiglio di amministrazione della RAI, e svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi e delegati. Egli può conferire deleghe ad altri consiglieri.

Il comma 9 stabilisce che il consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, nomina al suo interno un amministratore delegato, che dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone, ai sensi del comma 12, la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. Il comma 13 prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla sostituzione secondo le medesime regole previste per la nomina.

I commi 14, 15 e 16 disciplinano la figura dell'amministratore delegato riproducendo testualmente i contenuti dell'attuale normativa. Per quanto si tratti di disposizioni molto importanti, esse non rivestono alcun contenuto innovativo. L'unica disposizione innovativa riguarda il tetto dei compensi. Per l'amministratore delegato e fino

ad un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione, il limite può essere superato.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede infine che siano abrogate le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si tratta di una disposizione molto importante perché l'articolo 21 ri-

guarda la complessa procedura di privatizzazione della RAI. La disposizione non ha avuto attuazione ma pesa come un macigno sul possibile destino della concessionaria del servizio pubblico e, trattandosi di una disposizione assai probabilmente viziata da incostituzionalità, conviene assolutamente procedere alla sua abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 45-bis che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge, per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile »;

b) al comma 5, la parola « società » è sostituita dalla seguente: « soggetto ».

Art. 2.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

« Art. 45-bis. - (Costituzione della Fondazione RAI) - 1. Entro quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata "Fondazione", per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato allo scopo a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dal termine di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.

4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 6, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi. Lo statuto della Fondazione stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che fanno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile.

5. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi provenienti da enti e privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

6. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge

compiti di indirizzo strategico nei riguardi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società controllate, nonché di delinea-zione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione:

a) amministra la Fondazione in conformità ai principi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 e risponde della sua attuazione;

c) predispone il contratto di servizio;

d) nomina il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

e) approva lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;

f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno eletto dai dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate.

8. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo elegge unicamente

soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate. Le audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 10. L'assemblea generale della CRUI procede alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio. Il rappresentante dei dipendenti è espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto

deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, secondo i seguenti criteri: partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche tramite *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 10. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

9. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei cinque consiglieri nominati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, di uno dei due consiglieri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di uno dei due consiglieri nominati dalla CRUI, nonché del rappresentante dei dipendenti, è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

10. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura

umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, maturandovi significative esperienze manageriali. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

11. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

12. Il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione è scelto, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo in caso di mandato triennale.

13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui al presente articolo.

14. Il codice etico della Fondazione stabilisce le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso

obbligo di astensione. Il medesimo codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

15. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

16. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero dello sviluppo economico. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a detto organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della

normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ».

Art. 3.

1. L'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Art. 49. - (*Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) - 1. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nell'osservanza delle norme del presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e

l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e vengono valutati previa pubblica audizione. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, al consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

4. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

5. I requisiti richiesti per i membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono gli stessi previsti dall'articolo 45-bis, comma 10. I membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. Per chi non svolge le funzioni di presidente e di amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al con-

flitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.

6. La carica di membro del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non può comunque essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e votato dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione sulle attività di controllo interno. La stessa procedura si adotta per il conferimento di deleghe ad altri consiglieri.

9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione all'atto della nomina ne determina l'indennità.

10. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al

termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analogo responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca disposta ai sensi dei periodi precedenti, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo.

13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.

14. L'amministratore delegato sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. In particolare:

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili

professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, si può derogare ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*);

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previ-

sto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Detto limite non si applica all'amministratore delegato e fino ad un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della RAI- Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.

16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio,

alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 4.

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.

